SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE

(Igiene e Sanità)

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1965

(30ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ALBERTI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modificazioni alle leggi 29 ottobre 1954, n. 1046, e 30 dicembre 1960, n. 1729, concernenti l'istituzione di scuole per infermieri e infermiere generici » **(572-B)** (*D'iniziativa del senatore Di Grazia*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo unico comprendente i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gombi ed altri; Zanibelli ed altri; De Maria; Gagliardi ed altri*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 397, 404
CASSINI 398, 403
DI GRAZIA 401
LORENZI 404
SAMEK LODOVICI, *relatore* 399, 404
SIMONUCCI 403, 404

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Alberti, Bonadies, Caroli, Cassese, Cassini, D'Errico, Di Grazia, Ferroni, Lombari, Lorenzi, Maccarrone, Minella Molinari Angiola, Perrino, Pignatelli, Samek Lodovici, Scotti, Sellitti, Simonucci, Tomasucci, Zelioli Lanzini e Zonca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Volpe.

CRISCUOLI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge, d'iniziativa del senatore Di Grazia: « Modificazioni alle leggi 29 ottobre 1954, n. 1046, e 30 dicembre 1960, numero 1729, concernenti l'istituzione di scuole per infermieri e infermiere generici » (572-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo unificato comprendente i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gombi ed altri; Zanibelli ed altri; De Maria; Gagliardi ed altri*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Di

Grazia: « Modificazioni alle leggi 29 ottobre 1954, n. 1046, e 30 dicembre 1960, numero 1046, e 30 dicembre 1960, n. 1729, concernenti l'istituzione di scuole per infermieri ed infermiere generici », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo unificato comprendente i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gombi, Scarpa, Abenante, Diaz Laura, Alboni, Giachini; Zanibelli, Marotta Vincenzo; De Maria; Gagliardi, Bologna, Mattarelli, Fornale, Cavallari Nerino, Sinesio.

Riprendiamo la discussione generale del disegno di legge.

CASSINI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, sebbene io non conosca esattamente la procedura seguìta nella scelta del relatore di un disegno di legge che ritorna modificato dalla Camera dei deputati al Senato che l'aveva approvato in sede deliberante, presumo tuttavia che questo provvedimento avrebbe dovuto essere affidato a me che ero stato relatore del disegno di legge originario di iniziativa del senatore Di Grazia. In ogni caso, il Presidente mi ha spiegato che ciò è avvenuto a causa della mia assenza e data l'urgenza del disegno di legge, e mi ha anche rivolto delle scuse che non erano affatto necessarie. Penso, del resto, che mi sia consentito di esprimere comunque il mio parere.

Ho seguìto attentamente l'intervento del relatore, senatore Samek Lodovici, il quale propone di respingere il disegno di legge modificato dalla Camera dei deputati e di riconfermare quello approvato a suo tempo dal Senato, nel testo presentato dal senatore Di Grazia e modificato dalla nostra Commissione. Io penso però che irrigidirsi su posizioni che sono nettamente in contrasto con quelle della Camera dei deputati non possa giovare al fine comune, che è quello di varare rapidamente questo disegno di legge. Le divergenze che esistono tra il nostro testo e quello approvato dalla Camera dei deputati riguardano innanzi tutto il limite di età per l'ammissibilità alle scuole che, fissato concordemente dalla Camera e dal Senato a 45 anni, per la Camera riguarda solamente coloro « che siano alle dipendenze di un ente sanitario, sia pubblico che privato, riconosciuto dallo Stato, e che abbiano compiuto un tirocinio pratico con mansioni di infermiere per almeno tre anni »; mentre nel disegno di legge da noi approvato essa è concessa indistintamente a tutti. Su questa differenza il senatore Samek Lodovici ha richiamato giustamente la nostra attenzione, poichè sono soprattutto gli infermieri generici — che esplicano il loro servizio privatamente e abusivamente — che hanno bisogno di questo riconoscimento, categoria questa per di più che è destinata ad assumere importanza sempre maggiore con lo sviluppo dell'assistenza e dell'organizzazione sanitaria ed anche come conseguenza delle aumentate possibilità economiche dei privati. Per questa ragione non si possono accettare le limitazioni poste dalla Camera dei deputati, che, del resto, non ha assunto una posizione nettamente contraria alla categoria degli abusivi, ma ha solamente ignorato il problema. Sono convinto che una discussione più ampia ed approfondita possa portare a posizioni più giuste ed accettabili, sia da parte della Camera che del Senato.

L'altra divergenza molto importante riguarda il periodo di tempo concesso per poter accedere ai corsi: il Senato lo aveva fissato in cinque anni, mentre la Camera non pone limiti di sorta. Io ritengo che, per quanto riguarda gli infermieri generici e privati, sia giusto stabilire un limite di tempo, trattandosi di un settore che può essere normalizzato soltanto combattendo ed eliminando l'abusivismo: solo permettendo a questi infermieri di perfezionarsi e di prendere un diploma, sarà poi possibile prendere posizioni contro gli abusivi.

La Camera dei deputati infatti, nell'accordare la possibilità di accedere ai corsi, fissa una condizione ben precisa e, cioè, che tutti gli aspiranti abbiano compiuto un tirocinio pratico, con mansioni di infermiere, per almeno tre anni; ma, per quanto riguarda gli infermieri a domicilio, non potremo certamente richiedere tre anni di esercizio abusivo!

È lecito quindi presumere che la Camera accetterà il testo trasmesso dal Senato, dal momento che questo settore, nel disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, non è preso nemmeno in considerazione.

Resta l'ultima questione, quella degli infermieri dipendenti da enti sanitari riconosciuti dallo Stato, pubblici o privati, e che abbiano un tirocinio di almeno tre anni. Io sono d'accordo con la Camera di concedere permanentemente a costoro la possibilità di frequentare i corsi, in quanto una limitazione è già implicita nella condizione « che abbiano compiuto un tirocinio pratico con mansioni di infermiere per almeno tre anni ». È giusto infatti che, fintantochè negli ospedali vi sono persone che esplicano la attività infermieristica senza avere la qualifica d'infermieri, si dia loro la possibilità di accedere ai corsi. Infatti la ragione fondamentale che ha ispirato la proposta originaria del senatore Di Grazia è proprio quella di cercare di rimediare alla carenza qualitativa e quantitativa di infermieri qualificati, e questa necessità è stata messa in rilievo da tutti i senatori e riconfermata dall'onorevole Ministro, il quale è senza dubbio il più informato in materia, disponendo di molti più elementi di giudizio. Egli ha detto che, durante le sue visite ai vari ospedali, ha potuto constatare una preoccupante carenza di personale infermieristico, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. La questione di fondo è, quindi, ripeto, non tanto quella di dare sistemazione ad una determinata categoria, quanto soprattutto di riempire quei vuoti nel settore infermieristico lamentati da ogni parte.

Per cercare quindi di contemperare queste esigenze e per tentare di superare le divergenze esistenti fra Camera e Senato, io mi permetto di presentare il seguente emendamento all'articolo 1 del disegno di legge in esame:

« In deroga a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole per infermiere ed infermieri generici è elevato a 45 anni.

Detta elevazione sarà limitata ad un periodo di cinque anni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

La stessa elevazione di età non è limitata ad alcun periodo di tempo per tutti coloro che siano alle dipendenze di un ente sanitario, sia pubblico che privato, riconosciuto dallo Stato e che abbiano compiuto un tirocinio pratico con mansioni di infermiere di almeno tre anni ».

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 1, sono d'accordo con il senatore Samek Lodovici di abolirlo e credo che anche la Camera accetterà questa soluzione, in quanto è ovvio che non possiamo trascurare il tirocinio pratico che è più importante dello stesso insegnamento teorico.

Circa la norma transitoria, sarei del pari propenso ad accettare la soluzione proposta dal senatore Samek Lodovici e, contemporaneamente, quella adottata dalla Camera dei deputati, anche perchè — ripeto — un irrigidimento sulle nostre posizioni non porterebbe altro che danno, ritardando ancora per molto tempo l'approvazione di questo disegno di legge.

SAMEK LODOVICI, *relatore*. Mi corre l'obbligo di chiarire che non ho alcuna colpa per l'incarico che mi è stato affidato; come sono certo che non ne ha il nostro Presidente, il quale, preoccupato dell'assenza del senatore Cassini ed essendo il disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, mi ha pregato di riferire, cosa che io ho fatto solo per ovvi motivi di urgenza e di collegialità, ben sapendo che il collega Cassini avrebbe potuto svolgere la relazione con la massima competenza e con lo zelo abituale.

Ho già avuto occasione di esporre quanto penso in merito a questo disegno di legge. Mi permetterò, però, di riassumere rapidissimamente quelle che sarebbero le conseguenze essenziali di una approvazione integrale del testo che ci è stato proposto dalla Camera.

L'articolo 1 recita: « In deroga a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, il limite massimo di età

per l'ammissione alle scuole per infermiere e infermieri generici, è elevato a 45 anni . . . ». Viene così sovvertito in modo permanente il criterio del limite massimo di età fissato dalla legge istitutiva al 30° anno. A differenza infatti di quanto disposto dal testo del Senato, qui non si tratta più di una deroga temporanea — che di comune accordo, con l'approvazione anche del Ministro, noi avevamo stabilito e pel notevole periodo di cinque anni — ma di una elevazione definitiva del limite massimo di età. Inoltre, questa elevazione non vale *extra omnes,* ma è limitata ad una particolare categoria di persone, cioè ai dipendenti da « un ente sanitario, sia pubblico che privato, riconosciuto dallo Stato », non meglio precisato. Conseguentemente, rimarrebbero esclusi dalla possibilità di regolarizzare la loro posizione quegli infermieri di fatto, che, sia pure abusivamente, esercitano in via privata la professione, e dei quali noi, invece, ci siamo preoccupati, affinchè poi il Ministro della sanità possa intervenire col rigore della legge ad eliminare l'esercizio abusivo ed i pericoli che ne derivano.

Altra conseguenza: in virtù della dizione adottata dalla Camera « coloro che siano alle dipendenze di un ente sanitario sia pubblico che privato » l'ammissione a questi corsi sarà aperta, con prevedibile ressa di domande, a persone di provenienza eterogenea, non soltanto ospedaliera, ma da case di cura private laiche e religiose, da ambulatori di mutue, eccetera, che lasciano più che perplessi sull'idoneità, sul valore del tirocinio pratico infermieristico da esse effettivamente compiuto.

Grave appare poi il disposto del secondo comma dell'articolo 1 per cui « In deroga a quanto disposto dall'articolo 7 della predetta legge 29 ottobre 1954, n. 1046, gli aspiranti di cui al comma precedente del presente articolo sono esonerati dalla frequenza del tirocinio pratico, fermo restando lo obbligo della frequenza delle lezioni teoriche ».

Questo esonero, che appare preoccupante già per la considerazione dello scarso affidamento del tirocinio pratico infermieristico potuto compiere dagli aspiranti, è contrario e a mio parere assolutamente sovvertitore dei princìpi ispiratori della legge istitutiva per la quale è giustamente obbligatoria per tutti la frequenza sia alle lezioni teoriche che a quelle pratiche. Le esercitazioni pratiche sono di fondamentale importanza; e cio a parte, poichè le lezioni teoriche sono poco controllate e comunque meno controllabili, è facile prevedere che, se la disposizione dell'articolo verrà approvata, si determinerà il fenomeno dei cosidetti allievi esterni, che sono esclusi dalla legge e dalle stesse istruzioni ministeriali.

Per meglio comprendere queste istruzioni ministeriali, permettete che mi rifaccia ad una mia interrogazione al Ministro della sanità e a quello della pubblica istruzione per sapere se coloro che avevano frequentato regolarmente le scuole ma non erano stati promossi agli esami, potessero essere ammessi a ripetere i soli esami o il corso nell'anno successivo, ancorchè nel frattempo avessero superato i limiti di età. Mi si rispose in questo senso: « Si risponde quanto segue anche a nome del Ministro della pubblica istruzione. L'allievo infermiere che, dopo aver frequentato il corso annuale di studio presso una scuola istituita ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046 non superi gli esami finali, può ripetere il corso e gli esami finali purchè, nel fattempo, non sia venuto a mancare alcuno dei requisiti previsti dalla legge per la iscrizione a dette scuole.

È indispensabile, tuttavia, che l'allievo frequenti regolarmente il corso, anche se ripetente, poichè nelle scuole infermieristiche non è consentita l'ammissione agli esami dei cosiddetti "esterni" o meglio "privatisti". Il divieto è giustificato dalla considerazione che l'insegnamento comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, che devono essere eseguite sui malati sotto la guida e il controllo degli insegnanti ». Cosa questa che viene esclusa dal testo approvato dalla Camera.

Noi medici ospedalieri sappiamo tutti quanto le lezioni pratiche siano importanti; dobbiamo insegnare come si somministrano le medicine, il cibo, l'ossigeno, come si prelevano le orine, come si disinfettano gli espet-

torati e le sostanze di eliminazione, come si deve mettere a sedere, lavare il malato, rifare il letto, come si eseguono le iniezioni, come si prelevano i campioni per gli esami analitici, come si raccolgono i dati della temperatura, del polso e si scrivono sulle cartelle termometriche e nei registri. La risposta del Ministro prosegue: « Non si ritiene, infine, opportuna, la ammissione alle scuole di ripetenti anche in deroga al limite massimo di età stabilito dalla legge. A parte i criteri di ordine generale che impongono la fissazione di limiti di età per l'ammissione a scuole, a concorsi, eccetera, il limite massimo di 30 anni per l'ammissione alle scuole infermieristiche è giustificato dal fatto che, superata detta età, gli allievi non avrebbero più le capacità fisiche e psichiche che sono necessarie per ben apprendere l'arte infermieristica la quale richiede, indubbiamente, particolari attitudini ».

Il senatore Perrino, mi pare, aveva anche giustamente fatto notare come per gli infermieri generici il limite di età dovrebbe essere elevato, allora, anche per le scuole convitto per infermieri professionali.

Il problema dei limiti di età per l'ammissione a queste scuole effettivamente è intrinseco e fondamentale; e del resto si attribuisce a criteri di carattere generale.

La Camera ha poi stabilito, come norma transitoria, che per un periodo di due anni vengono ristabiliti i cosiddetti corsi accelerati, cioè quei corsi che una legge del 1960 aveva soppresso, in quanto l'esperienza ha dimostrato che quattro mesi sono assolutamente insufficienti per una adeguata istruzione. Tuttavia io sarei disposto, per *fair play*, ad andare anche incontro al desiderio della Camera, ma non posso non osservare che se vogliamo che questi siano almeno dei corsi seri, devono essere rispettate le condizioni previste dalla legge istitutiva per la ammissione e gli allievi devono essere tenuti a seguire sia le lezioni pratiche che quelle teoriche. Invece, con la dizione approvata dalla Camera alla fine dell'articolo 2: « salvo quanto disposto dall'articolo 1, primo comma della presente legge, relativamente alla durata del tirocinio pratico », verrebbero ammessi, a questi corsi accelerati, tutti, anche coloro che non sono in possesso dei precisi requisiti voluti dalla legge istitutiva relativamente al tirocinio pratico, che vuole sia stato di tre anni e siasi compiuto o presso cliniche e ospedali civili o militari, oppure di quattro anni se presso case di cura private, che devono essere riconosciute all'uopo idonee dal Ministero della sanità. Per giunta, per l'articolo 1, questi aspiranti, almeno quelli fino all'età di 45 anni, sarebbero esonerati dalla frequenza alle lezioni pratiche.

Concludo, ancora una volta affermando la mia opinione. Se approvassimo il disegno di legge nel testo che ci viene dalla Camera, inferiremmo un colpo notevole alla serietà delle scuole per infermieri generici e al valore del titolo che esse rilasciano. Io ritengo che si debba tornare all'articolo unico approvato a suo tempo dal Senato, il quale per un periodo di ben cinque anni dà la possibilità di mettersi in regola a tutti coloro che esercitano di fatto mansioni di infermiere, siano essi liberi o servano già in enti sanitari.

Ritengo pure che, per andare incontro al desiderio della Camera, si possano ristabilire temporaneamente i corsi accelerati, ma alle condizioni previste dalla legge istitutiva e con un testo più chiaro che non lasci dubbi di interpretazione.

Non dimentichiamo poi, onorevoli colleghi, che corsi accelerati o meno, tutti gli ospedali che lo vogliono, istituendo la Scuola, alla quale, nel primo anno di funzionamento possono essere iscritti i vecchi infermieri indipendentemente dall'età, hanno avuto nei dieci anni passati, ed hanno ancora la possibilità di qualificare il proprio personale.

DI GRAZIA. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, ho seguìto con attenzione la relazione del collega Samek Lodovici riguardante il disegno di legge n. 572-*B*, ritornato all'esame della nostra Commissione a causa di notevoli emendamenti ad esso apportati dalla Camera.

Il senatore Samek Lodovici, dopo una lunga esposizione che, come al solito, si distin-

gue per chiarezza e profondità di concetti, conclude rigettando le modifiche apportate al provvedimento dalla Commissione igiene e sanità della Camera, ed invitando la nostra Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo proposto inizialmente da me e modificato con l'emendamento del collega Sellitti.

Ho chiesto di intervenire nella discussione perchè, pur condividendo l'opinione del relatore di riconfermare cioè il disegno di legge approvato a suo tempo all'unanimità dalla nostra Commissione; debbo, tuttavia, mio malgrado, far rilevare che dissento dal punto di vista del senatore Samek Lodovici che si debba cioè salvare il principio generale del mantenimento del limite di età a 30 anni per l'ammissione ai corsi di infermiere generico, principio dal quale soltanto al fine di regolarizzare la posizione dei molti abusivi e di conseguire una più razionale assistenza sanitaria, egli era disposto a prescindere con l'emendamento che consentiva, per cinque anni ancora, l'ammissione ai corsi predetti di persone che, pur avendo superato il 30° anno, non avessero superato i 45 anni. A giustificazione di questa sua decisa volontà di far salvo in linea di principio il limite di 30 anni, il relatore afferma che, per l'esercizio della professione infermieristica, è necessaria una vocazione particolare che si estrinseca e si deve realizzare assai presto, e non certamente dopo aver intrapreso ed essere falliti in altre attività lavorative.

Evidentemente il collega Samek Lodovici vuol presentarci l'infermiere generico come persona dotata di grande spirito di sacrificio e di dedizione verso gli ammalati, sentimenti che si possono concretizzare efficacemente solo che se ne abbia l'innata vocazione.

Non si può certo negare che ognuno di noi possieda delle attitudini per una determinata attività che, se opportunamente scelta, rende più agevole e grato il lavoro, ma a me sembra un po' eccessivo accettare pienamente tale presupposto per la professione di infermiere ausiliario, che si traduca in mansioni di relativo impegno e di limitata responsabilità.

Comunque se, col mantenere il limite di età a 30 anni, si preclude la possibilità di esercitare tale arte sanitaria ausiliaria a coloro che ne hanno la vocazione, ma per molteplici ragioni non hanno potuto esercitarla se non illegalmente, si finisce coll'impedire a questi ritardatari qualsiasi inserimento in quella attività professionale che a loro meglio si addice per specifica attitudine.

Io, invece, parto dal presupposto di non porre alcun limite di età agli aspiranti infermieri, in quanto ogni membro della nostra società dovrebbe avere il diritto di seguire scuole di perfezionamento o di preparazione professionale, del tipo di quella di infermiere generico, non soltanto per conseguirvi un diploma e per ottenere quindi un impiego, ma anche per istintivo e giustificabile desiderio di istruirsi in un dato campo che, nel caso specifico, può riuscire utile anche nella vita sociale e particolarmente nell'assistenza dei propri familiari.

Il limite di età dovrebbe aver valore soltanto nella assunzione del personale infermieristico da parte degli enti pubblici; tuttavia sono disposto ad accettare, per spirito di collaborazione e comprensione, l'emendamento che porta il limite di età per l'iscrizione alle scuole a 45 anni per la durata di cinque anni.

Convengo col collega Samek Lodovici di non accettare l'emendamento della Camera che istituisce corsi accelerati di soli quattro mesi che prevedono l'insegnamento teorico ed escludono il tirocinio pratico, presumendo già acquisita da parte del personale in parola la pratica necessaria.

Sono contrario, perchè l'ausiliario generico normalmente espleta compiti assai diversi da quelli dell'infermiere generico e quindi mancherebbe di quelle capacità pratiche necessarie per mettere a profitto le nozioni teoriche acquisite durante il corso.

D'altra parte desidero anche rilevare che l'ausiliario generico, durante alcuni anni di servizio, può, magari, avere acquistato una certa pratica in medicina o in qualche specializzazione, ma esserne del tutto sprovvisto per quanto riguarda, ad esempio, l'assi-

stenza agli ammalati nei reparti di chirurgia o in altri altamente specializzati.

Per nessun motivo, pertanto, sono giustificabili i corsi brevi di quattro mesi qualora venga da essi eliminato il tirocinio tecnico-pratico.

Sono del pari contrario all'emendamento apportato dalla Camera, il quale, pur elevando il limite d'età a 45 anni, limita l'accesso alle scuole solo a coloro che siano alle dipendenze di un ente sanitario, sia pubblico che privato riconosciuto dallo Stato, e che abbiano compiuto un tirocinio pratico con mansioni di infermiere per almeno tre anni; e ciò perchè si verrebbe a creare una ingiustificata discriminazione nei confronti di quelle persone che, anche se in forma abusiva, esercitano l'attività infermieristica al di fuori degli enti suddetti e non potrebbero quindi regolare la loro posizione; ed inoltre con la dizione « che abbiano compiuto un tirocinio con mansioni di infermiere per almeno tre anni » noi veniamo *a priori* a riconoscere uno stato di illegalità perpetrato col beneplacito dei primari, capi-sala, direttori sanitari degli ospedali, da parte di ausiliari generici ai quali sono state affidate mansioni infermieristiche che non potevano loro spettare e che, con questa dizione, non solo vengono ad essere legalizzate, ma ritenute addirittura meritevoli di un trattamento di particolare favore quale sarebbe quello dell'esenzione dal tirocinio pratico, come dispone appunto il secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge approvato dalla Camera.

Desidero ricordare ai colleghi che la legge non consente agli ausiliari generici di esercitare mansioni di infermiere generico per i pericoli a cui potrebbero andare incontro i pazienti sottoposti alla loro sorveglianza ed assistenza. Non occorre neanche, a mio parere, accettare l'emendamento proposto, in via subordinata, dal senatore Samek Lodovici, quello, cioè, di « deroga temporanea per due anni al ripristino dell'articolo 12 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046 » che avrebbe lo scopo di regolarizzare la posizione di alcuni ausiliari generici negli ospedali, i quali non sono riusciti per vari motivi a conseguire il diploma a prescindere dall'età, in quanto nell'articolo unico della legge numero 572, a suo tempo approvata da questa Commissione, era prevista, per cinque anni, la possibilità per tutti di accedere alle scuole infermieristiche fino all'età di 45 anni. Tale limite, secondo me, è sufficiente anche per quel personale infermieristico che vuole migliorare la propria posizione ad un'età media, quando ci si trova ancora nella pienezza delle proprie energie, e non certamente oltre i 45 anni, quando cioè ci si avvia ormai verso il congedo.

Tuttavia, se la Commissione fosse d'avviso di accettare quest'ultimo emendamento del collega Samek Lodovici, io non sarò contrario, in quanto esso coincide con il mio punto di vista iniziale che, cioè, non si debba porre in linea di massima alcun limite di età a coloro che intendono accedere alle scuole per infermiere generico.

Concludo, pertanto, con l'invitare i colleghi a respingere il testo emendato pervenuto dalla Camera e a riconfermare il disegno di legge nell'unico articolo da noi già approvato, accettando, in subordine, l'emendamento del collega Samek Lodovici.

CASSINI. Anche io sono d'accordo con il senatore Samek Lodovici sulla soppressione del secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, riguardante l'esonero dalla frequenza del tirocinio pratico per gli infermieri dipendenti da enti sanitari, sia pubblici che privati.

SIMONUCCI. Io proporrei di rinviare la discussione, data la complessità del tema che stiamo trattando e in considerazione del fatto che questo disegno di legge risulta dalla fusione dell'originaria proposta del senatore Di Grazia con ben quattro testi legislativi presentati alla Camera. Ci giungono inoltre dalle provincie alcune notizie di cui va tenuto conto.

Ho qui ad esempio una lettera della Federazione provinciale dipendenti enti locali ed ospedalieri di Cremona in cui si lamenta che tutto il personale infermieristico al di sopra dei 30 anni di età non è ancora in possesso del patentino di infermiere generico, perchè l'unico corso regolare previsto dal Ministero ebbe luogo nel 1946, sicchè chi a quell'epoca non aveva quattro anni di tirocinio pratico,

pur frequentando il corso, venne escluso dagli esami finali.

La lettera spiega inoltre che i corsi accelerati non vennero mai istituiti per il personale anziano, come previsto dall'articolo 12 della legge 29 ottobre 1954 n. 1046, perchè prima bisognava istituire la Scuola-convitto per le professionali; e siccome le Amministrazioni, pur essendo sollecitate, non si adeguarono, la legge 30 dicembre 1960, n. 1729 soppresse le norme favorevoli per il personale anziano, sicchè negli istituti ospitalieri (e in molti altri ospedali) il personale infermieristico, pur avendo frequentato tre o quattro corsi accelerati (ed il corso recentissimo di un anno), imposti dall'Amministrazione e dalla Direzione sanitaria, in data odierna, con un tirocinio pratico dai 10 ai 21 anni, non è ancora in possesso del sospirato patentino di infermiere generico; perciò il Comitato direttivo della Sezione sindacale, a nome degli interessati facenti capo a diversi ospedali, caldeggia l'approvazione dell'articolo 2 del provvedimento al nostro esame per sanare un'ingiustizia che si trascina inconcepibilmente da anni.

Anzi, dato che l'articolo 1 verrebbe modificato, perchè non si aggiunge un terzo articolo che preveda che il personale anziano il quale ha già frequentato dei corsi (specie il corso di un intero anno) viene ammesso agli esami senza frequentare la scuola?

SAMEK LODOVICI, *relatore*. Questa però è una carenza che riguarda il solo ospedale di Cremona!

SIMONUCCI. In ogni caso queste lamentele fanno pensare che non si possa risolvere il problema in cinque minuti.

SAMEK LODOVICI, *relatore*. Infatti il ministro Mariotti ha assicurato che il Ministero della sanità sta affrontando in modo deciso il problema, e mi risulta che esiste una circolare ai medici provinciali nella quale si stimolano gli ospedali a creare scuole per infermieri.

LORENZI. Il caso esposto dal collega Simonucci resta comunque una carenza locale!

SIMONUCCI. Io proponevo un rinvio per arrivare ad una più ponderata definizione. Non potremmo riunirci anche domani?

PRESIDENTE. Faccio presente che sia oggi pomeriggio che domani saremo impegnati in Aula.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 11,15.

Dott MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari